



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Sezione Specializzata societaria

Il Giudice Dr. Manuela Farini, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con il ricorso introduttivo della causa, il Sig. **A** adiva Codesto Tribunale chiedendo l'emissione di un provvedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c. al fine di impedire all'odierna resistente Banca Popolare **B** (di seguito): di richiedere al ricorrente il rientro immediato dall'esposizione debitoria originata dal contratto di affidamento concessogli per l'acquisto di azioni della Banca; di segnalare "a sofferenza" il ricorrente alla Centrale Rischi presso Banca d'Italia; di astenersi dall'addebitare al ricorrente qualsiasi onere o interesse conseguente alla scadenza del fido concesso.

Quanto al fatto, il sig. **A** precisa che a fine luglio 2014 sottoscriveva un contratto di affidamento per un importo complessivo di € 330.000,00, immediatamente e interamente utilizzato per l'acquisto di azioni dell'istituto di credito in occasione dell'aumento di capitale di **B**, che poco dopo la sottoscrizione dell'aumento di capitale, l'istituto di credito deliberava la svalutazione delle proprie azioni.

In diritto, con specifico riguardo alla sussistenza del *fumus boni iuris*, il ricorrente lamenta che: la concessione dell'affidamento al ricorrente era funzionalmente collegata all'acquisto di azioni di **B** e, di conseguenza, sarebbe stata posta in essere in violazione dell'art. 2358 c.c.; il contratto di affidamento e la sottoscrizione dell'aumento di capitale sarebbero annullabili ai sensi dell'art. 1439 c.c. in ragione del comportamento doloso del personale bancario; l'acquisto di azioni di **B** si basava sul presupposto – condiviso da entrambi i contraenti – che fossero facilmente liquidabili e di conseguenza, al venire meno delle condizioni poste alla base dell'accordo, l'intera operazione posta in essere sarebbe



risolvibile; la risolvibilità dell'intera operazione discenderebbe altresì dal fatto che il personale di **B** avrebbe agito in violazione delle regole di condotta di cui all'art. 21 TUF e al Regolamento Consob n. 16190/2007. Quanto al *periculum in mora*, il ricorrente adduce la scadenza dell'affidamento quale circostanza che farebbe presumere l'imminente iniziativa in sede esecutiva di **B** la prevedibile segnalazione "a sofferenza" del ricorrente presso la Centrale Rischi e l'addebito di tassi debitori allo stesso.

B resistente precisa che non meriterebbero accoglimento le domande del ricorrente, sul presupposto che difetterebbe il requisito della residualità della tutela d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*, poiché il ricorrente chiederebbe l'inibitoria di ipotetici futuri comportamenti di **B**, che potrebbero essere evitati con altri e diversi strumenti (quanto all'inibitoria della segnalazione in Centrale rischi, vi sarebbe un rimedio tipico previsto dal Codice della privacy); che l'acquisto di azioni di **B** non sarebbe funzionalmente collegato all'affidamento concesso, poiché non vi sarebbero vincoli negoziali all'utilizzo della somma finanziata; che l'art. 2358 c.c. non sarebbe in realtà applicabile alle società cooperative, le quali avrebbero una disciplina peculiare, diversificata rispetto a quella delle società per azioni; che gli artt. 21 ss. TUF e le previsioni del Regolamento Intermediari dei quali il ricorrente contesta la violazione non si potrebbe applicare alla sottoscrizione di azioni obbligatoriamente offerte in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 c.c.; che l'unica segnalazione che in ipotesi potrebbe arrecare un effettivo pregiudizio al soggetto segnalato sarebbe quella a sofferenza, mentre nei fatti la resistente avrebbe segnalato esclusivamente che l'affidamento in questione sarebbe contestato dal ricorrente e non avrebbe formulato alcuna richiesta formale di rientro.

Motivi della decisione

E' infondata l'eccezione di carenza del requisito di residualità del rimedio domandato, non essendo stata effettuata, come si dirà in seguito, alcuna segnalazione pregiudizievole alla Centrale Rischi. Quanto ai fatti esposti nel ricorso, che certamente meritano approfondimento in una eventuale futura causa, essi sono superati, in questa sede cautelare, dalla considerazione assorbente che manca il prospettato *periculum in mora*.

Nessuno dei profili di pericolo prospettati dal ricorrente è, infatti fondato.

Costituiscono evidenza documentalmente provata, anche per mancanza di allegazioni che depongano in senso contrario, le seguenti circostanze:

-il mancato invio di qualsivoglia segnalazione "a sofferenza" alla Centrale dei rischi presso Banca d'Italia;



-la mancanza di una formale richiesta scritta di rientro dell'affidamento concesso da parte di B
-il mancato avvio di attività da parte di B che possano risultare prodromiche all'instaurazione di un'azione esecutiva nei confronti dell'odierno ricorrente.

Sul presupposto della mancanza di diversi riscontri di tali circostanze, si ritiene che non possano essere ravvisati elementi rilevanti ai fini dell'integrazione del requisito di cui all'art. 700 c.p.c. costituito dal il periculum in mora e si ritiene, di conseguenza, in questa sede superflua ogni ulteriore indagine in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris.

Si rigetta pertanto il ricorso.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto da A ex art. 700 c.p.c. contro Banca Popolare B

Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese processuali, che liquida in complessivi e. 1.800,00 per compenso.

Venezia, 15/06/2016

Il Giudice

Dr. Manuela Farini

